

DECRETO CRESCITA: LE NOVITA' DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE n. 58/2019

• Articolo 1 – TORNA IL SUPER AMMORTAMENTO	pag. 1
• Articolo 2 – REVISIONE MINI IRES	pag. 1
• Articolo 3 – DEDUCIBILITA' IMU	pag. 2
• Articolo 3-bis [comma 1 e 2] – CEDOLARE SECCA	pag. 2
• Articolo 3-quater – IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO E IN COMODATO	pag. 2
• Articolo 3-quinquies – CANONI NON PERCEPITI	pag. 3
• Articolo 3-sexies – PREMI INAIL	pag. 3
• Articolo 4 – PATENT BOX	pag. 3
• Articolo 4-sexies – VALIDITA' DATI DSU PER DETERMINAZIONE ISEE	pag. 3
• Articolo 4-decies – RAVVEDIMENTO PARZIALE	pag. 4
• Articoli 6 e 6-bis – REGIME DEI FORFETTARI	pag. 4
• Articolo 7 – RECUPERO EDILIZIO	pag. 5
• Articolo 7-bis – ESENZIONE TASI	pag. 7
• Articoli 8 – SISMA BONUS	pag. 7
• Articolo 10 [comma 1-3] – INTERVENTI ANTISISMICI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	pag. 8
• Articolo 10 [comma 3-ter] – RECUPERO EDILIZIO VOLTO AL RISPARMIO ENERGETICO	pag. 8
• Articolo 10-bis – ECOBONUS VEICOLI NON INQUINANTI	pag. 9
• Articolo 11 – BONUS AGGREGAZIONI	pag. 9
• Articolo 12 – FATTURAZIONE ELETTRONICA SAN MARINO	pag. 9
• Articolo 12-ter – TERMINE EMISSIONE FATTURA	pag. 10
• Articolo 12-quinquies [comma 1] – TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI	pag. 10
• Articolo 12-quinquies [comma 2] – LOTTERIA DEGLI SCONTRINI	pag. 10
• Articolo 12-septies – LETTERA DI INTENTO	pag. 11
• Articolo 12-novies – BOLLO VIRTUALE FATTURE ELETTRONICHE	pag. 11
• Articolo 13 – VENDITE CON PIATTAFORME DIGITALI	pag. 12
• Articolo 13-ter – PAGAMENTO O DEPOSITO DEI DIRITTI DOGANALI	pag. 12
• Articolo 13-quater – LOCAZIONI BREVI E ATTIVITA' RICETTIVE	pag. 13
• Articoli 16-bis [comma 2] e 16-quinquies [comma 1] – ROTTAMAZIONE E SALDO-STRALCIO	pag. 14
• Articolo 20 – SABATINI TER	pag. 15
• Articolo 21 – SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE	pag. 16
• Articolo 26-bis – CREDITO DI IMPOSTA RIFIUTI E IMBALLAGGI	pag. 16
• Articolo 26-ter – CREDITO DI IMPOSTA ACQUISTO PRODOTTI DA RICICLO	pag. 16
• Articolo 29 [commi 1 e 2] – NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO	pag. 17
• Articolo 29 [commi 5-8] – DIGITAL TRANSFORMATION	pag. 18
• Articolo 32 [commi 7-10] – VOUCHER ALLE START UP INNOVATIVE	pag. 19
• Articolo 49 – CREDITO DI IMPOSTA PARTECIPAZIONE FIERE INTERNAZIONALI	pag. 19

Il **Decreto Crescita** DL 30.4.2019 n.34 è stato convertito nella **Legge 28.6.2019 n.58**,

in vigore dallo scorso 30 giugno 2019

Numerose le novità rispetto al testo originario, tuttavia per molte disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Articolo 1 – TORNA IL SUPER AMMORTAMENTO

Per gli investimenti, effettuati da imprese ed esercenti arti e professioni, in beni materiali strumentali nuovi, con l'esclusione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%: gli investimenti devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 a condizione, in questo caso, che entro il 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento in misura almeno pari la 20% del costo di acquisizione. La maggiorazione non si applica per la parte di investimento che eccede i 2,5 milioni di euro. Per espressa previsione normativa, la maggiorazione non produce effetti ai fini degli Isa.

Articolo 2 – REVISIONE MINI IRES

Viene integralmente riscritta la disciplina della c.d. "mini IRES", agevolazione che dal 2019 va a sostituire l'ACE, e che si sostanzia nell'assoggettamento ad aliquota ridotta della parte del reddito d'impresa corrispondente agli utili accantonati a riserva. La nuova norma pone quale unica condizione quella dell'accantonamento degli utili, non essendo invece necessario che essi siano reinvestiti in beni strumentali o siano destinati all'incremento della base occupazionale.

Soggetti interessati

L'agevolazione riguarda:

- sia i soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali, ecc.);
- sia i soggetti IRPEF esercenti attività d'impresa (imprese individuali, snc e sas), purché in contabilità ordinaria.

Aliquota ridotta

A regime (ovvero, dal 2023, per i soggetti "solari"), l'IRES è ridotta di 4 punti percentuali (la fascia di reddito agevolata sconta, quindi, l'aliquota del 20%).

In via transitoria, la riduzione è pari:

- a 1,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 22,5%), per il 2019;
- a 2,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 21,5%), per il 2020;
- a 3 punti percentuali (quindi, con imposta del 21%), per il 2021;
- a 3,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 20,5%), per il 2022.

A titolo esemplificativo, se la società ha per il 2019 un reddito imponibile di 300.000,00 euro, e ha accantonato in data 29/4/2019 l'utile del 2018 per 120.000,00 euro:

- a) la quota agevolata del reddito (120.000,00 euro) è assoggettata all'aliquota ridotta del 22,5%;
- b) l'ammontare residuo (180.000,00 euro) è assoggettato all'aliquota ordinaria del 24%;
- c) l'IRES totale ammonta a 70.200,00 euro ($120.000,00 \times 22,5\% + 180.000,00 \times 24\%$);
- d) il risparmio d'imposta ammonta a 1.800,00 euro.

Come nella originaria versione della "mini IRES", non sono agevolati gli accantonamenti alle riserve non disponibili, ovvero alle riserve formate con utili derivanti da processi di mera valutazione (ad esempio, sono tali gli accantonamenti alle riserve per utili su cambi non realizzati).

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative della nuova agevolazione saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In particolare, tale decreto dovrebbe specificare quali siano le modalità applicative dell'agevolazione per i soggetti IRPEF.

Articolo 3 – DEDUCIBILITA' IMU

Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011, è rimodulata la percentuale di deducibilità dell'Imu relativa agli immobili strumentali dai redditi (non dall'Irap) di impresa e di lavoro autonomo, nella seguente misura:

- 2019 per il 50%;
- 2020 e 2021 per il 60%;
- dal 2022 per il 70% e
- dal 2023 integralmente.

Articolo 3-*bis* (commi 1 e 2) – CEDOLARE SECCA

Viene abrogato l'obbligo di comunicazione della proroga della cedolare secca. In parallelo vengono abrogate anche le connesse sanzioni previste pari a €50,00 o €100,00 per la tardiva o mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca.

In ogni caso va rilevato che, sebbene non risulti più sanzionata, la comunicazione potrebbe risultare utile al fine di comunicare all'Agenzia delle Entrate la conclusione del contratto di locazione agli effetti delle imposte sui redditi.

Articolo 3-*quater* – IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO E IN COMODATO

L'IMU e la TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato sono ridotte al 75%.

Per effetto dell'art. 3-*quater* del DL 34/2019 convertito, per beneficiare di tale agevolazione il soggetto passivo non deve più attestare in alcun modo il possesso dei requisiti, né mediante la dichiarazione IMU/TASI, né mediante qualsiasi altra dichiarazione o comunicazione stabilita dal Comune.

Inoltre, per effetto del suddetto articolo è soppresso anche l'obbligo di presentare la dichiarazione per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado (figli o genitori).

Articolo 3-*quinquies* – CANONI NON PERCEPITI

Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 26, Tuir, per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, viene introdotta la possibilità di poter fruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto. A tal fine, è necessario comunque provare la mancata percezione dei canoni a mezzo di intimazione di sfratto o ingiunzione di pagamento.

Per i contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2020 resta fermo che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti è riconosciuto un credito di imposta di pari importo.

Articolo 3-*sexies* – PREMI INAIL

Viene introdotta una riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione Inail, già previsti per il triennio 2019-2021 (L. 145/2018 Legge di Bilancio), a decorrere dal 2023. Tale meccanismo non trova, invece, applicazione per l'anno 2022.

Articolo 4 – PATENT BOX

A partire dal 2019, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il *Patent box* possono scegliere, in alternativa alla procedura di *ruling*, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile direttamente, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione di prossima individuazione.

Procedure di *ruling* in corso

È possibile avvalersi di tale possibilità anche nel caso in cui sia in corso la procedura di *ruling*, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo. In tal caso, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate in maniera espressa la volontà di rinunciare alla procedura stessa.

Ripartizione in tre quote annuali

I soggetti che esercitano la suddetta opzione devono ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'IRAP relativa al periodo d'imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

Articolo 4-*sexies* – VALIDITA' DATI DSU PER DETERMINAZIONE ISEE

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai fini della determinazione dell'Isee, hanno validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre e non più fino al 31 agosto.

Inoltre, si dispone che in ciascun anno, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio (rispetto al precedente 1° settembre), i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU vengano aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente e non più l'anno precedente.

Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.

Articolo 4-decies – RAWVEDIMENTO PARZIALE

La nuova norma disciplina tre diverse fattispecie:

- con una norma interpretativa, ha previsto che il ravvedimento operoso si perfezioni anche in caso di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento della parte dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento;
- se il contribuente versa l'imposta dovuta in ritardo, il ravvedimento si perfezionerà con il successivo versamento della sanzione e degli interessi; al riguardo per determinare la sanzione occorre fare riferimento al momento in cui si è avuto l'integrale versamento, mentre gli interessi sono dovuti per l'intero periodo di ritardo;
- in caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente può ravvedere i singoli versamenti, con le riduzioni di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97, oppure ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui viene regolarizzata.

La nuova disciplina si applica solo ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Articoli 6 e 6-bis – REGIME DEI FORFETTARI

Viene previsto che, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2019 (la disposizione è entrata in vigore l'1/5/2019), i contribuenti che aderiscono al regime dei forfettari e che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, devono, ai sensi degli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973, applicare le ritenute d'acconto sulle somme corrisposte a titolo di redditi di lavoro dipendente e di redditi a questi assimilati.

Per le somme già corrisposte dall'1/1/2019 al 30/4/2019, le ritenute sono:

- trattenute in tre rate mensili di uguale importo, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di agosto 2019 (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del DL 34/2019, avvenuta l'1/5/2019);
- versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.

Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, i soggetti in regime forfettario continuano ad avere la facoltà (ma non l'obbligo) di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime agevolato (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 4.2).

Inoltre, in dipendenza dell'esclusione dagli ISA (che sostituiscono gli studi di settore dal periodo d'imposta 2018), i soggetti che applicano il regime forfetario sono tenuti all'adempimento di specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta che si concretizzano nell'indicazione di specifici elementi relativi all'attività nei righi RS374 - RS381 del modello REDDITI PF.

Per effetto dell'art. 6-*bis* del DL 34/2019 convertito, tali obblighi informativi saranno individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli REDDITI, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

Articolo 7 – RECUPERO EDILIZIO

Viene prevista un'agevolazione con riferimento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, al fine di promuovere le operazioni di demolizione e ricostruzione immobiliare.

Agevolazione per i trasferimenti di interi fabbricati da demolire e ricostruire

Fino al 31/12/2021, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (200,00 euro ciascuna, per un totale di 600,00 euro), per i trasferimenti, anche esenti da IVA di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare alle specifiche condizioni indicate dalla norma.

Ambito oggettivo

La norma trova applicazione con riferimento ai trasferimenti (anche in permuta):

- di interi fabbricati (abitativi o strumentali);
- operati dall'1.5.2019 al 31/12/2021.

Ambito soggettivo

L'agevolazione si applica ai soli trasferimenti a favore di "imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare".

In sede di conversione del DL 34/2019 è stato precisato che l'agevolazione si applica anche alle cessioni esenti da IVA. Tale elemento, unito al dato letterale, induce a ritenere che il regime agevolato non sia riservato alle cessioni operate da soggetti privati, ma sul punto si attendono chiarimenti ufficiali.

Condizioni per l'applicazione dell'agevolazione

Il regime agevolato trova applicazione a condizione che:

- nei 10 anni successivi all'acquisto;
- le imprese acquirenti provvedano alla:
 - demolizione, ricostruzione e successiva alienazione degli stessi immobili, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, anche se suddivisi in più unità immobiliari purché l'alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato;

- oppure all'effettuazione degli interventi edilizi previsti dall'art. 3 co. 1 lett. b), c) e d) del DPR 380/2001 (manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) e provvedano alla successiva alienazione degli stessi immobili, anche se suddivisi in più unità immobiliari purché l'alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato;
- la ricostruzione/ristrutturazione avvenga conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B.

Regime agevolato per le imposte d'atto

In presenza delle condizioni individuate dalla norma, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa di 200,00 euro ciascuna, per un totale di 600,00 euro.

La norma configura un importante vantaggio fiscale con riferimento alle cessioni immobiliari operate da soggetti privati a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione, le quali scontano ordinariamente:

- l'imposta di registro del 9%, con il minimo di 1.000,00 euro;
- l'imposta ipotecaria di 50,00 euro;
- l'imposta catastale di 50,00 euro.

Ma la norma configura un vantaggio fiscale anche per alcune cessioni di immobili operate da soggetti IVA a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione. Infatti, in base alle regole ordinarie, le cessioni, operate da soggetti IVA:

- di fabbricati abitativi, se imponibili ad IVA scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (in questo caso, dunque, la nuova norma non comporta alcun beneficio);
- di fabbricati abitativi, se esenti da IVA, scontano l'imposta di registro proporzionale (9% per l'acquirente impresa di costruzione o ristrutturazione, non potendosi applicare le agevolazioni "prima casa") e le imposte ipotecaria e catastale di 50,00 euro ciascuna (in questo caso, la nuova norma comporterebbe un rilevante risparmio di imposta per l'imposta di registro);
- di fabbricati strumentali, sia esenti che imponibili ad IVA, scontano l'imposta di registro fissa e le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente del 3% e 1% (anche in questo caso, dunque, la nuova norma risulterebbe molto vantaggiosa per il contribuente, consentendogli di risparmiare il 4% di imposte ipotecarie e catastali).

Decadenza

Ove non siano soddisfatte le condizioni sopra individuate, sono dovuti:

- le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria;
- una sanzione del 30% delle stesse imposte;
- gli interessi di mora dalla data dell'acquisto del fabbricato.

Articolo 7-bis – ESENZIONE TASI

Con decorrenza 1° gennaio 2022, viene introdotta l'esenzione dal tributo locale per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Articolo 8 – SISMA BONUS

Viene estesa la detrazione dell'agevolazione c.d. sisma bonus anche ai Comuni residenti nelle zone a rischio sismico 2 e 3.

Qualora gli interventi antisismici siano realizzati:

- nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3,
- da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento,
- le detrazioni d'imposta sono incrementate al 75% o all'85%, a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi.

Decorrenza

Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali nelle zone sismiche 2 e 3, le spese devono essere sostenute dall'1/5/2019.

Condizioni per beneficiare della detrazione

Per poter beneficiare della detrazione, le imprese devono provvedere, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, all'alienazione dell'immobile e l'agevolazione spetta all'acquirente dell'unità immobiliare.

La detrazione del 75% o 85%, inoltre:

- è calcolata sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita;
- spetta entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare;
- è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Viene, inoltre, introdotta una nuova modalità di fruizione della detrazione che può anche essere "convertita" in un contributo di uguale ammontare da fruirsi nelle seguenti modalità:

- sconto da parte del fornitore degli interventi agevolati;
- rimborso al fornitore in forma di credito di imposta utilizzabile nelle 5 quote annuali sopra citate.

In questo caso non si applicano i limiti per quanto riguarda la compensazione (articolo 34, L. 388/2000) e quelli per i crediti da indicare in sede dichiarativa nel quadro RU.

In sede di conversione viene modificato il comma 1-*octies* dell'articolo 16, L. 63/2013, prevedendo che il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, la possibilità di

cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È vietata la cessione dei crediti a istituti di credito e intermediari finanziari.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 30 giorni dall'entrata in vigore della legge saranno individuate le modalità applicative.

Articolo 10 (comma 1-3) – INTERVENTI ANTISISMICI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

In luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni d'imposta spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.

L'esercizio dell'opzione deve essere effettuato d'intesa con il fornitore.

In particolare, lo sconto:

- può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013 e gli interventi antisismici di cui all'art. 16 del DL 63/2013;
- è di importo pari all'ammontare della detrazione d'imposta spettante;
- è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Al fornitore l'ammontare dello sconto riconosciuto sarà rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, mediante il modello F24.

Ulteriore cessione da parte del fornitore

Il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere a sua volta il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi (questi ultimi non possono cedere ulteriormente il credito).

Il credito non può essere ceduto a istituti di credito e intermediari finanziari.

Provvedimento attuativo

Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Articolo 10 (comma 3-ter) – RECUPERO EDILIZIO VOLTO AL RISPARMIO ENERGETICO

I soggetti beneficiari della detrazione IRPEF spettante per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici ai sensi della lett. h) dell'art. 16-*bis* co. 1 del TUIR, possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

Ulteriore cessione da parte del fornitore

Il fornitore dell'intervento può cedere il credito ai propri fornitori di beni e servizi. Questi ultimi, non possono cedere ulteriormente il credito.

In ogni caso, rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Articolo 10-bis – ECOBONUS VEICOLI NON INQUINANTI

Viene estesa la disciplina degli incentivi per l'acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, previa rottamazione di analoghi più inquinanti, ai mezzi di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza.

Viene inoltre previsto che per usufruire dell'incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro 0, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria.

Articolo 11 – BONUS AGGREGAZIONI

Viene introdotto un regime agevolativo per le operazioni di fusione, scissione e conferimento effettuate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2022, a condizione che non abbiano a oggetto imprese facenti parte dello stesso gruppo societario. Parimenti escluse sono le operazioni tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, co.1, n.1), cod. civ.

Per le fusioni e scissioni da cui si originano società di cui all'articolo 73, co.1, lettera a), Tuir, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

Per i conferimenti effettuati *ex* articolo 176, Tuir, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

In tutti i casi devono partecipare all'operazione esclusivamente imprese operative da almeno 2 anni.

Articolo 12 – FATTURAZIONE ELETTRONICA SAN MARINO

Viene esteso l'obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni con San Marino.

Attualmente la disciplina dei rapporti fiscali tra l'Italia e la Repubblica di San Marino è contenuta nel DM 24/12/93, il quale dovrà essere revisionato da un successivo decreto ministeriale.

Facendo riferimento al DM 24/12/93, dunque, si presume che la nuova disciplina riguardi:

- le cessioni di beni verso San Marino;
- le cessioni di beni verso l'Italia con addebito dell'IVA;
- le cessioni di beni verso l'Italia senza addebito dell'IVA.

Anche per la disciplina in esame saranno vigenti gli esoneri già previsti per gli obblighi di fatturazione elettronica in ambito nazionale.

La nuova disciplina sarà efficace solo successivamente all'emanazione di uno specifico decreto ministeriale, da definire d'intesa con l'Amministrazione di San Marino.

Dovranno, altresì, essere definite, con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, le regole tecniche per eseguire i nuovi obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino.

Articolo 12-*ter* – TERMINE EMISSIONE FATTURA

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 21, D.P.R. 633/1972, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni (prima erano 10) dal momento di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi.

Articolo 12-*quinqüies* (comma 1) – TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI

In base alle nuove disposizioni, la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, è ammessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni.

Restano fermi, in ogni caso, il termine giornaliero di memorizzazione dei dati e i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Viene stabilito inoltre che, per i primi 6 mesi di vigenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, le sanzioni non si applicano se il soggetto passivo trasmette i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (fermi restando i termini per la liquidazione periodica dell’imposta).

I 6 mesi decorrono:

- dall’1/7/2019, per i soggetti che hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000,00 euro nel 2018 e che non rientrano nelle ipotesi di esonero di cui al DM 10/5/2019;
- dall’1/1/2020, per la restante parte dei soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 e che non rientrano nelle suddette ipotesi di esonero.

Secondo quanto precisato con la successiva circ. Agenzia delle Entrate 29/6/2019 n. 15, possono beneficiare della moratoria delle sanzioni, nel rispetto di determinate condizioni, anche i soggetti che, al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo, non hanno ancora messo in servizio i registratori telematici.

Articolo 12-*quinqüies* (comma 2) – LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, viene modificata la c.d. lotteria degli scontrini disponendo un innalzamento della probabilità di vincita dei premi della lotteria scontrini, se le transazioni sono effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito. In particolare, viene elevata la percentuale di aumento delle probabilità di vincita dal 20% al 100%, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante.

Articolo 12-*septies* – LETTERA DI INTENTO

Vengono previste alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Con riguardo alla procedura di utilizzo delle dichiarazioni di intento si prevedono, fra l'altro, le seguenti novità:

- il cessionario o committente avente lo status di esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al cedente o prestatore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- il cedente o prestatore deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;
- non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.

Per gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sussiste più l'obbligo di:

- numerare progressivamente le dichiarazioni di intento;
- annotare le dichiarazioni di intento in appositi registri e conservarle.

Al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, è irrogata la sanzione amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta, fermo restando l'obbligo di pagamento della stessa) e non più quella fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro).

Con provvedimento direttoriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'Agenzia delle entrate individua le modalità operative.

Articolo 12-*novies* – BOLLO VIRTUALE FATTURE ELETTRONICHE

Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta in base alle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle entrate, ove rilevi che non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, integra le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sdl. A tal fine, nel calcolo dell'imposta dovuta, da rendere noto a tutti i soggetti passivi Iva, terrà conto sia dell'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia del maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.

Tale procedura si applicherà con riferimento alle fatture elettroniche inviate a partire dall'1/1/2020 mediante il Sdl.

Quando tutto ciò non è possibile con procedure automatizzate, restano applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero del tributo.

Articolo 13 – VENDITE CON PIATTAFORME DIGITALI

Vengono introdotti nuovi obblighi di natura informativa per i soggetti passivi IVA che facilitano le vendite a distanza di beni importati o di beni all'interno della UE tramite un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi).

Dati oggetto di trasmissione

La disposizione in esame prevede che i soggetti in parola inviino, con riguardo a ciascun fornitore, i seguenti dati:

- la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- alternativamente, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Termini e modalità di invio dei dati

I dati devono essere trasmessi entro il mese successivo a ciascun trimestre. Tuttavia, in sede di conversione del DL 34/2019:

- è stata eliminata la previsione secondo la quale il primo invio dei dati avrebbe dovuto essere effettuato nel mese di luglio 2019;
- è stata demandata ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate la definizione dei termini di invio dei dati (oltre che, come già previsto, delle relative modalità di trasmissione).

Responsabilità delle piattaforme online nell'assolvimento dell'IVA

Qualora il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza tramite piattaforme digitali o simili abbia omesso di trasmettere, o abbia trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti, presenti sulla piattaforma, è considerato debitore dell'imposta relativa alle suddette vendite, a meno che dimostri che l'IVA è stata assolta dal fornitore.

Articolo 13-ter – PAGAMENTO O DEPOSITO DEI DIRITTI DOGANALI

Viene introdotta la possibilità di procedere all'assolvimento dei diritti doganali a mezzo di strumenti tracciabili ed elettronici. Ne deriva che l'assolvimento può avvenire secondo le seguenti modalità:

- carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico;
- bonifico bancario;
- accreditamenti sul conto corrente postale intestato all'ufficio;
- contanti per un importo non superiore a 300 euro;
- assegni circolari.

Vengono previste alcune novità in tema di locazioni brevi (art. 4 del DL 50/2017) e attività ricettive.

Responsabilità solidale locazioni brevi

La responsabilità solidale per l'effettuazione e il versamento delle ritenute sui canoni di locazione breve (e contratti assimilati) viene estesa anche in capo ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che appartengono allo stesso gruppo degli intermediari, non residenti (riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia), che non abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia.

Comunicazione alla Questura

Viene previsto che i dati risultanti dalle comunicazioni alle Questure di cui all'art. 109 co. 3 del TUPS (Testo unico di pubblica sicurezza), aventi ad oggetto le generalità delle persone ospitate nelle strutture ricettive, siano forniti all'Agenzia delle Entrate.

La nuova norma prevede che i dati risultanti dalle comunicazioni di cui sopra siano forniti dal Ministero dell'Interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle Entrate che li rende disponibili, anche ai fini del monitoraggio, ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno.

Tali dati potranno essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate, unitamente a quelli relativi alle locazioni brevi trasmessi dagli intermediari immobiliari e dai gestori di portali telematici ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017, "ai fini dell'analisi del rischio relativo alla correttezza degli adempimenti fiscali".

Un successivo decreto dovrà definire criteri, termini e modalità di attuazione della disposizione in commento.

Banca dati delle locazioni brevi e attività ricettive

Al fine di "migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali", viene istituita, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un'apposita banca dati:

delle strutture ricettive presenti sul territorio nazionale;

degli immobili destinanti alle locazioni brevi (di cui all'art. 4 del DL 50/2017) presenti sul territorio nazionale.

Viene demandato ad un decreto attuativo il compito di stabilire:

- le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;
- le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito Internet istituzionale del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Codice identificativo

Tutte le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi saranno identificati da un codice alfanumerico, detto "codice identificativo", il quale dovrà essere utilizzato in ogni comunicazione relativa all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

I titolari delle strutture ricettive nonché gli intermediari immobiliari sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti:

- all'offerta;
- alla promozione dell'immobile.

L'inosservanza dell'obbligo sopra illustrato è sanzionata con una sanzione pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

Con successivi decreti del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, saranno definiti:

- i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva, nonché della sua ubicazione nel territorio nazionale;
- le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Articoli 16-*bis* (comma 2) e 16-*quinquies* (comma 1) – ROTTAMAZIONE E SALDO-STRALCIO

Viene modificata la disciplina del c.d. "saldo e stralcio" dei debiti fiscali e contributivi dei contribuenti in difficoltà economica, disciplinato dall'art. 1 co.184-199 della L. 145/2018.

Riapertura del termine di presentazione della domanda

Viene prorogato, dal 3/4/2019 al 31/7/2019, il termine di presentazione della domanda per aderire al c.d. "saldo e stralcio":

- dei ruoli relativi ad omessi versamenti di imposte e contributi dichiarati, in relazione ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017;
- da parte delle persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro.

Contributi previdenziali

La definizione riguarda i contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti con accertamento.

Sono dunque fuori gli omessi versamenti dei contributi per lavoro dipendente. Rientrano invece i contributi INPS spettanti alla Gestione Artigiani e Commercianti e alla Gestione separata ex L. 335/95. Deve sempre trattarsi di contributi dichiarati ma non versati, restando fuori l'evasione contributiva.

Contributi alle Casse di previdenza professionali

I ruoli relativi ai contributi previdenziali spettanti alle Casse di previdenza professionale rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata a condizione che la Cassa, con

apposita delibera da adottare e comunicare all'Agente della riscossione entro il 16/9/2019, dichiarando di volersene avvalere.

Stralcio del debito a titolo di capitale

Lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare fino a 20.000,00 euro e consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni, interessi di mora, sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali, corrispondendo:

- il 16% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è fino a 8.500,00 euro;
- il 20% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è superiore a 8.500,00 e fino a 12.500,00 euro;
- il 35% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è superiore a 12.500,00 e fino a 20.000,00 euro.

Gli "altri interessi" a cui si fa riferimento sono, tipicamente, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo indicati nella cartella di pagamento, disciplinati dall'art. 20 del DPR 602/73.

Bisogna pagare l'aggio di riscossione parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio.

Versamenti

L'importo dovuto si paga in 2 anni con interessi di rateizzazione al tasso del 2% annuo, a decorrere dall'1/12/2019.

Le rate sono pari al 35% con scadenza il 30/11/2019, al 20% con scadenza il 31/3/2020 e al 15% con scadenza il 31/7/2020, il 31/3/2021 e il 31/7/2021.

Rimane ferma la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30/11/2019.

In caso di mancato, tardivo, oppure insufficiente pagamento si verifica la revoca di diritto della definizione, con riemersione del residuo debito a titolo di imposta, sanzioni e interessi di mora.

Un ritardo contenuto nei 5 giorni non ha effetti pregiudizievoli.

Articolo 20 – SABATINI TER

Vengono introdotte le seguenti novità:

- l'importo massimo concedibile per singola impresa viene innalzato da 2 a 4 milioni di euro;
- soggetti abilitati a erogare il finanziamento sono anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all'articolo 106, Tub, che statutariamente operano nei confronti delle pmi;
- l'erogazione del contributo è effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento;
- è prevista l'erogazione in unica soluzione dei contributi di importo non superiore a €100.000.

Articolo 21 – SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE

I contributi previsti dalla “Nuova Sabatini” sono riconosciuti, in misura più elevata rispetto allo standard, in favore delle micro, piccole e medie imprese:

- costituite in forma societaria;
- impegnate in processi di capitalizzazione;
- che intendono realizzare un programma di investimento.

Il contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:

- 5% per le micro e piccole imprese;
- 3,575% per le medie imprese.

Articolo 26-bis – CREDITO D’IMPOSTA RIFIUTI E IMBALLAGGI

Vengono introdotte alcune misure per incentivare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato.

Abbuono

L’impresa venditrice della merce può riconoscere all’impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura.

L’abbuono è riconosciuto all’atto della resa dell’imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall’acquisto.

Credito d’imposta

All’impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui sopra, ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo, è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.

Il credito d’imposta è riconosciuto:

- fino all’importo massimo annuale di 10.000,00 euro per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

Articolo 26-ter – CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO PRODOTTI DA RICICLO

Vengono introdotte alcune misure di favore per l’acquisto di prodotti da riciclo e da riuso.

Contributo

Per l’anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:

- semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
- compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Imprese e lavoratori autonomi

Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano i suddetti beni e li impiegano nell'esercizio dell'attività economica o professionale, il suddetto contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta:

- fino ad un importo massimo annuale di 10.000,00 euro per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Altri soggetti

Ai soggetti che acquistano i suddetti beni non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo spetta:

- fino a un importo massimo annuale di 5.000,00 euro per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

Articolo 29 (commi 1 e 2) – NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

Agevolazione volta a sostenere la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione in esame le imprese:

- costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione (prima della modifica era previsto un periodo di non più di 12 mesi);
- di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato 1 al regolamento della Commissione europea 6/8/2008 n. 800;
- costituite in forma societaria;
- in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

Ambito oggettivo di applicazione

L'agevolazione si sostanzia nella concessione di mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, a fronte di una durata massima e di un importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.

Al riguardo, l'art. 29 co. 1 del DL 34/2019 convertito:

- aumenta da 8 a 10 anni la durata del mutuo agevolato;
- dispone l'aumento al 90% del totale della percentuale di copertura delle spese ammissibili, per le imprese che siano costituite da almeno 36 mesi e da non più di 60 mesi;

- innalza a 3 milioni di euro l'importo massimo delle spese ammissibili, per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi.

Cumulo con altre agevolazioni

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato anche *de minimis*, nei limiti previsti dalla disciplina europea.

Articolo 29 (commi 5-8) – DIGITAL TRANSFORMATION

Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, viene prevista la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50% dei costi ammissibili.

Soggetti beneficiari

Per l'accesso alle agevolazioni le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:

- essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;
- operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, nonché, al fine di accrescerne la competitività e in via sperimentale per gli anni 2019 - 2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili;
- avere conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000,00 euro;
- aver approvato e depositato almeno due bilanci;
- non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Tali soggetti, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

Ambito oggettivo di applicazione

Le agevolazioni sono volte a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale:

- diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio nonché ad altre tecnologie quali sistemi di *e-commerce*, sistemi di pagamento mobile e via Internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati,

geolocalizzazione, tecnologie per *l'in-store customer experience, system integration* applicata all'automazione dei processi, *blockchain*, intelligenza artificiale, *Internet of things*;

- con importo di spesa almeno pari a 50.000,00 euro.

Articolo 32 (commi 7-10) – VOUCHER ALLE START UP INNOVATIVE

Alle start up innovative di cui al D.L. 179/2012 è concesso il “Voucher 3I” - Investire In Innovazione - al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione, delle predette imprese, nel periodo 2019-2021.

Il “Voucher 3I” può essere utilizzato per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi:

- alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive,
- alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi,
- all'estensione all'estero della domanda di brevetto nazionale.

Con un successivo decreto del Mise saranno definiti criteri e modalità di attuazione del “Voucher 3I”.

Articolo 49 – CREDITO D'IMPOSTA PARTECIPAZIONE FIERE INTERNAZIONALI

Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle pmi italiane (esistenti al 1° gennaio 2019) viene introdotto un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute dalle pmi per la partecipazione a fiere internazionali, che si svolgono in Italia e all'estero.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta è pari al 30% delle spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- fino all'esaurimento dell'importo massimo disponibile;
- nel rispetto del regime “*de minimis*”.

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

OCCHIO ALLE SCADENZE

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 agosto al 15 settembre 2019, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

20 agosto	<p>Versamenti Iva mensili e trimestrali</p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio (codice tributo 6007) o secondo trimestre 2019 (codice tributo 6033).</p> <p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dei contributi Inps</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte</p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none">- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;- sui redditi di lavoro autonomo;- sulle provvigioni;- sui redditi di capitale;- sui redditi diversi;- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamento ritenute da parte condomini</p> <p>Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p>
----------------------	---

	<p>Enasarco Scade oggi per la casa mandante il termine per il pagamento dei contributi dovuti nel secondo trimestre 2019.</p> <p>INPS artigiani e commercianti Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata dei contributi fissi IVS dovuti da artigiani e commercianti sul reddito minimale.</p> <p>Versamento saldo Iva 2019 Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di pagare il saldo Iva ratealmente, devono versare la sesta rata con applicazione degli interessi, codice tributo 6099.</p> <p>Ravedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 luglio.</p> <p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di luglio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <p>Autoliquidazione Inail - versamento Scade oggi il termine ultimo per procedere al versamento della terza rata del premio Inail relativo al saldo 2018 ed all'acconto 2019.</p> <p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p>
<p>26 agosto</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo de gli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>

2 settembre	<p>Presentazione del modello Uniemens Individuale</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° agosto 2019.</p> <p>Esterometro</p> <p>Scade oggi il termine per l'invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel mese di luglio da soggetti UE e extra UE non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale. Tale comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.</p>
------------------------	--

TANTE ALTRE NEWS
E
APPROFONDIMENTI INTERESSANTI
SUL NOSTRO SITO
www.pierlucaeassociati.it